

## CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI Congregazione Mariana delle Case della Carità

### *Principi e valori in ambito economico – amministrativo*

Il campo dell'economia è strumento dell'azione missionaria della Chiesa. La necessità dei beni economici non deve eccedere mai “il concetto dei fini a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell'impiego, la spiritualità del significato”<sup>1</sup>. Nell'attuale contesto socio-economico è fondamentale la testimonianza profetica dei “consacrati”: la dimensione economica, infatti, è intimamente connessa con la persona e la missione, nelle quali deve trasparire la testimonianza evangelica, attenta alle necessità dei fratelli e delle sorelle<sup>2</sup>. Nell'essere dono come “consacrati” diamo il nostro vero contributo allo sviluppo economico, sociale e politico, che deve “fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità”<sup>3</sup>. “Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l'eccedenza”<sup>4</sup>.

Il *Regolamento circa la gestione economica*, approvato nel Capitolo Generale del 1998, cammina con la Diocesi e istruisce i congregati mariani, assieme ai Parroci, ché s'impegnino affinché le Case della Carità siano segno e dimostrazione della Provvidenza di Dio, nella ricerca continua di una povertà evangelica e nella condivisione con i poveri (cfr. Art. 2). Nell'amministrazione e gestione dei beni economici cerchino sempre il comune accordo, che è una comunione nella fedeltà e obbedienza allo spirito delle Case della Carità.

L'amministrazione dei beni economici s'inserisce nell'ordinamento ecclesiale e civile di ogni Paese in cui le Case della Carità si trovano ad agire, promuovendo la cultura della legalità.

\*

Se il nostro *essere una missione* ci porterà ad essere fedeli alla vocazione che il Signore ci ha affidati, tramite il dono di Don Mario Prandi, le nostre comunità riceveranno così “i più bei regali del Signore”<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> PAOLO VI, *Udienza generale*, 24 giugno 1970.

<sup>2</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, Lettera circolare, 2 agosto 2014.

<sup>3</sup> BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Caritas in Veritate* (29 giugno 2009), 34.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium* (24 novembre 2013), 273.

# Statuto

## Proemio

Il *Consiglio per gli Affari Economici*, secondo l'Art. 10 § 3 delle Costituzioni della Congregazione Mariana delle Case della Carità (29 aprile 1999) <sup>6</sup>, è di sostegno al Superiore Generale, nell'osservanza delle linee guida contenute in questa Carta dei principi e dei valori in ambito economico-amministrativo, per i fini generali previsti dal Can. 1254 § 2 *cjc*, specialmente a servizio dei poveri, e per le seguenti questioni di carattere generale:

- la gestione economica delle offerte devolute alla Congregazione Mariana delle Case della Carità e la loro destinazione;
- l'amministrazione dei beni in uso alla Congregazione Mariana delle Case della Carità, secondo le norme della Chiesa ed in particolare nel rispetto di quanto disposto tempo per tempo dalla C.E.I. e dall'Ordinario diocesano;
- l'azzeramento degli eventuali attivi di bilancio di fine anno della Congregazione Mariana delle Case della Carità, salve le spese per i progetti in corso;
- il fedele rendiconto annuo al Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla della distribuzione delle offerte e delle elemosine da parte del Consiglio Generale a norma del Can. 319 del Codice di diritto canonico, evidenziando congruità e priorità dei progetti approvati dal Consiglio.

## COMPITI, FUNZIONI, COMPOSIZIONE<sup>7</sup>

Art. 1 - Il Consiglio per gli Affari Economici delle Case della Carità è costituito ai sensi dell'Art. 10 § 3 delle Costituzioni della Congregazione Mariana delle Case della Carità e a norma del diritto canonico. E' l'organo di partecipazione e di collaborazione alla gestione economica, a carattere consultivo.

Art. 2 - E' compito del Consiglio assistere e consigliare il Superiore Generale assieme al Consiglio Generale nell'amministrazione dei beni economici della Congregazione.

Art. 3 - Il Consiglio per gli Affari Economici ha le seguenti competenze specifiche:

- Predisporre ogni anno il bilancio preventivo delle elargizioni liberali per l'anno seguente, in riferimento alla gestione generale della Congregazione;

---

<sup>6</sup> V. Cost. Art. 10 § 3 - Il Superiore Generale è rappresentante di tutta la famiglia. Vigilerà sull'uso dei beni temporali perché siano destinati secondo i fini propri della Chiesa, così come sono espressi nei 12 articoli di queste Costituzioni. In questo sarà coadiuvato da un Consiglio per gli Affari Economici, consultivo, costituito di almeno tre membri, eletto dal Consiglio Generale.

<sup>7</sup> N.B. Compiti, Composizione e Funzioni sono riprese dallo Statuto del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici di Reggio Emilia – Guastalla (1 dicembre 1995)

- Predisporre alla fine dell'anno il bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite per l'approvazione da sottoporre al Consiglio Generale che avviene designando, al suo interno, i Responsabili di ognuno dei Rami (o un loro Delegato);
- Definire le modalità secondo le quali il Superiore della Congregazione Mariana e il Consiglio per gli Affari Economici devono amministrare i beni;
- Verificare in che modo porsi nei confronti dei resoconti annuali delle varie Case della Carità;
- Osservare e far osservare alle Case della Carità, per quanto di competenza, le disposizioni canoniche e civili in materia economico – amministrativa, a mente del Decr. Vesc. N. 166/2008-A del 1 ottobre 2008 sugli *Atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano* di Reggio Emilia – Guastalla.

Art. 4 - E' inoltre compito del Consiglio esprimere il proprio parere consultivo perché il Superiore Generale, possa legittimamente:

- Fare richiesta di un contributo straordinario alle Case della Carità per le necessità individuate dalla Congregazione;
- Porre quegli atti di amministrazione che, attesa la situazione economica della Congregazione, sono di maggior importanza;
- Curare l'azzeramento degli eventuali attivi di bilancio di fine anno della Congregazione Mariana delle Case della Carità, salve le spese per i progetti in corso;

Art. 5 - Il Consiglio è formato, oltre che dal Superiore Generale, da un numero di tre membri, eletti dal Consiglio Generale, che dovranno essere esperti in economia, nel diritto civile ed eminenti per integrità morale.

Esso sarà così composto:

- Dal Superiore Generale, che lo presiede personalmente o con un suo delegato;
- Da un consacrato;
- Da due laici.

Art. 6 - I membri del Consiglio durano in carica sei anni, in concomitanza con il Capitolo Generale. Il loro mandato può essere rinnovato. Alla scadenza del sessennio continuano ad esercitare le loro funzioni finché non viene costituito il nuovo Consiglio.

Art. 7 - Spetta al Superiore Generale in qualità di Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio;
- stabilire, insieme all'addetto al verbale, l'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- designare un Segretario per la tenuta dei verbali e dell'archivio.

Art. 8 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi nonché ogni volta che il Superiore Generale lo ritenga opportuno, o che sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due dei membri del Consiglio. Alla riunione potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 9 - Nei casi di morte, di dimissioni accettate, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il Consiglio Generale provvede entro un mese a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del sessennio e possono essere confermati.

Art. 10 - L'esercizio finanziario della Congregazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, dovrà essere approvato il bilancio consuntivo della Congregazione.

Art. 11 - Il Consiglio presenta annualmente il bilancio consuntivo approvato al Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla, allegando i verbali delle riunioni del Consiglio.

Art. 12 – Il Consiglio per gli Affari Economici propone al Consiglio Generale anche appropriate iniziative per la corretta gestione economica, per la realizzazione della missione delle Case della Carità e per approfondire come rapportarsi con i Consigli per gli Affari Economici delle missioni, tenuto conto delle particolarità dei diversi contesti.

Art. 13 - Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14- Per quanto non contenuto nel presente Statuto, ci si attenga al Codice di diritto canonico per l'Amministrazione dei beni degli istituti di vita consacrata, alle norme della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana in materia economico-amministrativa, nonché delle norme diocesane e alle indicazioni del Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla.

Il Consiglio è naturalmente tenuto a tutte le norme del Codice civile riguardanti l'amministrazione dei beni, in particolare di quelli ecclesiastici.

*Si approva “ad experimentum” per un triennio*

Reggio Emilia, 8 dicembre 2017.

+ MASSIMO CAMISASCA

Il cancelliere  
Mons. Carlo Pasotti